



UNIONE DEI COMUNI DEL COROS

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA
SOTTO SOGLIA, DI LAVORI, BENI E SERVIZI**

Approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 9 gennaio 2024

Indice

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia
- Art. 3 – Divieto di frazionamento
- Art. 4 – Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art. 5 – Obblighi di trasparenza
- Art. 6 – Principio di rotazione
- Art. 7 – Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione
- Art. 8 – Deroga all'obbligo di rotazione
- Art. 9 – Affidamento dell'appalto
- Art. 10 – Stipula contratto e pubblicazione
- Art. 11 – Termine dilatorio
- Art. 12 – Esecuzione anticipata
- Art. 13 – Certificato di regolare esecuzione
- Art. 14 – Garanzie

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 15 – Affidamenti diretti
- Art. 16 – Indagini di mercato
- Art. 17 – Determina di affidamento
- Art. 18 – Requisiti da richiedere all'operatore
- Art. 19 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 20 – Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000,00
- Art. 21 – Anomalia dell'offerta
- Art. 22 – Controllo dei requisiti

Capo III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

- Art. 23 – Procedure negoziate
- Art. 24 – L'iter procedimentale
- Art. 25 – Le fasi della procedura
- Art. 26 – Determina a contrarre
- Art. 27 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 28 – L'albo fornitori
- Art. 29 – Individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 30 – Anomalia dell'offerta
- Art. 31 – Invito alla procedura
- Art. 32 – Il contenuto della lettera d'invito
- Art. 33 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 34 – Commissione giudicatrice
- Art. 35 – Verifica dei requisiti
- Art. 36 – Termine di conclusione della procedura negoziata

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1

Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo. Qualora detto interesse venga riscontrato si procederà mediante procedura ordinaria sotto soglia (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione).
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del d.lgs. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti.
5. Eventuali procedure aperte sotto soglia indette in caso diverso da quello di cui al precedente comma 2 dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione.

Art. 2

Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
 - c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

- g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
- h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3

Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio

fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4

Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5

Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. Negli affidamenti diretti la pubblicazione della determina di affidamento tiene luogo dell'avviso.

3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 6

Principio di rotazione

1. L'Unione dei comuni del Coros si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 e nell'articolo 20 del presente regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5 e nell'art. 7 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente regolamento.

5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione.

6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 7

Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

I Forniture

Fascia	Importo
A	fino a € 4.999,99;
B	pari a € 5.000,00, sino a € 39.999,99
C	pari a € 40.000,00 sino a € 99.999,99
D	pari a € 100.000,00 sino a 139.999,00
E	pari a € 140.000,00, sino a € 220.999,99 (sotto soglia art. 14 del Codice)

II Servizi

Fascia	Importo
A	fino a € 4.999,99;
B	pari a € 5.000,00, sino a € 39.999,99
C	pari a € 40.000 sino a € 99.999,99
D	pari a € 100.000 sino a 139.999
E	pari a € 140.000,00, sino a € 220.999 (sotto soglia art. 14 del Codice)

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

Fascia	Importo
A	pari a € 221.000,00 (soglia art. 14 del Codice) sino a € 399.000
B	pari a 400.000 sino a 599.999,99
C	pari a € 600.001,00 sino a € 749.999,99 (sotto soglia art. 14 del Codice)

III Lavori

Fascia	Importo
A	fino a € 39.999,99
B	da € 40.000,00 sino a € 99.999,99
C	da € 100.000,00 sino a € 149.999,99
D	da € 150.000,00 sino a € 499.999,99
E	da € 500.000,00 fino a 999.000,99
F	da € 1.000.000 sino a € 5.537.999,99 (sotto soglia art. 14 del Codice)

3. Per le aree merceologiche si rinvia all'Albero merceologico disponibile sul portale della piattaforma telematica della Centrale di acquisiti territoriale della Regione Autonoma della Sardegna <https://www.sardegnaecat.it>.

Art. 8

Deroga all'obbligo di rotazione

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:

- a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- b) effettiva assenza di alternative;
- c) accurata esecuzione del precedente appalto.

Art. 9

Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 come previste dall'art. 22, co. 1, lett. a) del presente regolamento.

Art. 10

Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo superiore a 40.000,00 euro per servizi e forniture e lavori, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata, a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

3. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad es. l'ordine diretto del MePA.

4. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

Art. 11

Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*).

Art. 12

Esecuzione anticipata

1. Nei contratti la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata ordinaria prima della stipulazione del contratto, solo dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

2. È fatta salva l'esecuzione anticipata d'urgenza che può avvenire prima della stipulazione del contratto anche nelle more della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

Art. 13

Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, l'Unione dei comuni del Coros può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 14 Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, L'Unione dei comuni del Coros non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

4. In casi debitamente motivati è facoltà dell'Unione dei comuni del Coros non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.

6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del d.lgs. 36/2023.

Capo II ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 15 Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello su piattaforma telematica di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.999,99 per i servizi e le forniture e € 999.999,99 per i lavori, al netto dell'IVA.

3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 16 Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti anche con procedure telematiche nell'ambito della piattaforma telematica CAT Sardegna, volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 17

Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento in forma semplificata, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo;
 - c) il fornitore;
 - d) le ragioni della scelta del fornitore;
 - e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - f) il possesso dei requisiti di carattere speciale qualora richiesti.

Art. 18

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 19

Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'Unione dei comuni del Coros invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:
 - a) richiesta mediante PEC per appalti di forniture e servizi di importo fino ad € 4.999,99;
 - b) gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale CAT Sardegna per valori economici pari o superiori ad € 5.000,00.
2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nella determina di affidamento va dato conto:
 - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente qualora presenti;
 - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - del rispetto del principio di rotazione;
 - del nominativo del RUP;
 - degli elementi essenziali del contratto;
 - della copertura finanziaria.
4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.
5. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
 - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - mediante comparazione dei listini di mercato;
 - mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 20

Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000,00

1. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

Art. 21
Anomalia dell'offerta

1. Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta negli affidamenti diretti.

Art. 22
Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L'Unione dei comuni del Coros procederà, entro il 31 dicembre di ogni anno alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5%. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 180 giorni decorrenti dall'adozione del provvedimento;

b) per gli appalti di valore superiore ad € 40.000,00 l'Unione dei comuni del Coros procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal d.lgs. 36/2023.

2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

Capo III
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE
NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 23
Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000,00 sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.

3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad € 150.000,00 sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

Art. 24
L'iter procedimentale

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.

2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.

3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove

esistenti, individuati tramite albo fornitori presente sulla piattaforma telematica CAT Sardegna.

4. Per gli appalti di lavori di valore pari ad € 1.000.000,00 sino al sotto soglia, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.

Art. 25

Le fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:

- a) lo svolgimento della consultazione dell'albo fornitori presente sulla piattaforma telematica CAT Sardegna per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- c) la stipula del contratto.

Art. 26

Determina a contrarre

1. La determina a contrarre deve specificare:

- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l'interesse che si intendono soddisfare;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta
- gli elementi essenziali del contratto;
- le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (*albo o avviso*);
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 27

Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. La consultazione dell'albo fornitori presente sulla piattaforma telematica CAT Sardegna deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.

2. La consultazione dell'albo fornitori presente sulla piattaforma telematica CAT Sardegna è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale CAT Sardegna; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato, oppure deve essere abilitato al sistema telematico della centrale regionale CAT Sardegna.

Art. 28

L'albo fornitori

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto viene effettuata tramite l'albo fornitori. L'Unione dei comuni del Coros si avvale dell'Albo fornitori presente sulla piattaforma telematica CAT Sardegna, secondo le modalità di seguito individuate.
2. L'Unione dei comuni del Coros rende noto un avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare avvalersi dell'Albo fornitori presente sulla piattaforma telematica CAT Sardegna da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
3. L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo dell'Unione dei comuni del Coros , nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

Art. 29

Individuazione degli operatori economici da invitare

1. Qualora si preveda di individuare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'albo fornitori presente nella piattaforma telematica CAT Sardegna, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'Unione dei comuni del Coros dovrà indicare nella determina a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per l'Unione dei comuni del Coros oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nella determina a contrarre.
3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, come già precisato nell'art. 6, comma 5 del presente regolamento, non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite utilizzo dell'albo fornitori presente nella piattaforma telematica CAT Sardegna.
4. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del d.lgs. 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si procederà ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto al comma 2.
6. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione vincoli numerici.

Art. 30

Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato

II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 31

Invito alla procedura

1. Consultato l'Albo fornitori presente nella piattaforma telematica CAT Sardegna e formalizzati i relativi risultati, si procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale CAT Sardegna.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 32

Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. In linea di massima l'invito deve contenere:

A) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

B) i requisiti generali di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori presente nella piattaforma telematica CAT Sardegna. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;

C) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

D) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

E) il criterio di aggiudicazione prescelto;

F) la misura delle penali;

G) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

H) l'eventuale richiesta di garanzie;

I) il nominativo del RUP;

J) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;

K) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

L) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 33

Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del codice.

Art. 34

Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

2. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere

verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 35

Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 36

Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:
 - 120 giorni se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 90 giorni se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di 30 giorni.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di 90 giorni. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori 90 giorni.

Art. 37

Norma finale e entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Codice dei contratti pubblici ed alle disposizioni vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo l'approvazione della relativa delibera dell'Assemblea dei Sindaci e si applica a tutti i contratti di appalto e/o concessione di lavori, servizi o forniture il cui procedimento sia avviato successivamente alla data di cui sopra.